

Bruxelles, 10 dicembre 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0413 (NLE)**

---

---

**14940/21  
ADD 1**

**PECHE 497**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 dicembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2021) 785 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 785 final - ANNEX.

---

All.: COM(2021) 785 final - ANNEX



Bruxelles, 10.12.2021  
COM(2021) 785 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

## **ALLEGATO I**

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC)

### **1. PRINCIPI**

Nell'ambito della NPFC l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, e per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito di quest'ultima siano conformi alla convenzione NPFC;
- c) garantisce che le misure adottate in seno alla NPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca<sup>1</sup>;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla

---

<sup>1</sup> 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

*Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>2</sup> e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>3</sup> e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NPFC nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale);

- j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali nell'ambito dei rispettivi mandati, ove opportuno;
- k) promuove, tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

## **2. ORIENTAMENTI**

L'Unione si adopera, ove opportuno, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NPFC:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti o la regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla NPFC, che consentano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile su base progressiva e incrementale. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NPFC;
- d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NPFC conformemente a detta convenzione e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
- f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai documenti costitutivi pertinenti, che promuovano l'attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

---

<sup>2</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>3</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

- g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo;
- h) approcci comuni con altre ORGP, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione, ove opportuno;
- i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NPFC.

## **ALLEGATO II**

### **Definizione annuale della posizione che l'Unione dovrà assumere alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

Prima di ogni riunione della NPFC e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NPFC, un documento scritto che illustra la definizione della posizione dell'Unione proposta per esame e approvazione.

Qualora nel corso di una riunione della NPFC sia impossibile raggiungere, anche in loco, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.